Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 13 novembre 2026

ILLEGITTIMO L'OBBLIGO PER LE CAMERE DI COMMERCIO DI VERSARE ANNUALMENTE RISORSE PROPRIE AL BILANCIO DELLO STATO. LA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PRODUCE EFFETTI SOLTANTO PER IL FUTURO

La Corte costituzionale, con la sentenza numero 202, depositata oggi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 594, della legge numero 160 del 2019, nella parte in cui impone alle Camere di commercio di versare annualmente al bilancio dello Stato un importo pari a quello dovuto nel 2018 per i risparmi di spesa conseguiti in tale esercizio, maggiorato del dieci per cento.

La Corte ha ritenuto che tale obbligo contrasti con i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione, sanciti dagli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto le Camere di commercio sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale e finanziaria, che provvedono allo svolgimento delle proprie attività attraverso risorse provenienti principalmente dai contributi versati dalle imprese.

A fronte della particolare autonomia finanziaria di detti soggetti, l'applicazione alle Camere di commercio della disposizione censurata è irragionevole, in quanto l'obbligo di versamento allo Stato di somme proprie incide direttamente sulla sostenibilità della gestione economico-finanziaria e determina un aggravamento dei bilanci di detti enti.

La Corte ha riconosciuto che, in astratto**,** in un particolare momento di crisi economica, il legislatore può imporre anche agli enti autofinanziati misure

temporanee di contribuzione; tali interventi non possono tuttavia trasformarsi in prelievi strutturali e permanenti che incidano stabilmente sulle risorse destinate allo svolgimento delle funzioni istituzionali.

La dichiarazione di illegittimità costituzionale avrà effetti soltanto per il futuro. Pertanto, non dovranno essere restituite le somme già versate dalle Camere di commercio allo Stato, né sono estinti gli obblighi di versamento sorti anteriormente alla pubblicazione della pronuncia, anche quando le relative somme siano state accantonate e non ancora corrisposte.

La Corte ha ritenuto necessario contemperare la tutela dell'autonomia finanziaria delle Camere di commercio con le esigenze di stabilità della finanza pubblica all'interno della procedura per disavanzi eccessivi sotto la sorveglianza dell'Unione europea.

Roma, 13 novembre 2026